Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 8 agosto 1972

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1972, n. **377.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto il seguente:

Filosofia della politica.

Art. 37: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Antichità ed archeologia medioevali;
Geografia regionale;
Linguistica generale;
Sociologia dell'educazione;
Storia americana;
Storia dell'arte bizantina;
Storia economica.

Nello stesso articolo, al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) vengono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

Antichità ed archeologia medioevali;
Geografia regionale;
Linguistica generale;
Sociologia dell'educazione;
Storia dell'arte bizantina;
Storia economica;
Storia americana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 80. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1972, n. **378.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 34: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di: « Restauro dei monumenti ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 81. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1972, n. **379.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 65: all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di magistero è aggiunto l'istituto linguistico.

Art. 89: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico e inorganico-chimico-fisico) è aggiunto quello di « Didattica chimica ».

Art. 95: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti:

Elettronica dei dispositivi a stato solido;
Ottica quantistica;
Costanti fisiche fondamentali;
Strumentazione fisica ed impianti;
Fisica dei liquidi.

Nello stesso elenco l'insegnamento di meccanica dei fluidi è soppresso.

Art. 98: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica sono aggiunti i seguenti:

Topologia generale;
Topologia algebrica;
Topologia differenziale;
Teoria delle funzioni di variabili reali;
Teoria delle funzioni di variabili complesse;
Spazi analitici;
Analisi numerica II.

Nello stesso elenco sono soppressi gli insegnamenti di « Topologia » e « Teoria delle funzioni ».

Nello stesso articolo, all'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in matematica, per l'indirizzo applicativo, sono aggiunti i seguenti:

Astronomia generale;
Statistica stellare.

Nello stesso articolo l'ultimo comma al punto *c*) è modificato nel modo seguente:

c) la discussione di una tesina orale.

Art. 100: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

Didattica chimica;
Antropometria;
Cristallografia;
Fisiologia comparata;
Genetica di popolazioni;
Geologia regionale;
Giacimenti minerali;
Micropaleontologia;
Paleontologia dei vertebrati;
Zoogeografia;
Ecologia umana;
Enzimologia;
Geologia marina;
Morfologia generale;
Zoologia dei vertebrati.

Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari il primo periodo, relativo agli esami di « Botanica » e di « Zoologia », è sostituito dai seguenti:

L'esame dell'insegnamento biennale di « Zoologia », *comprendente tanto la parte generale quanto quella* sistematica, viene sostenuto alla fine del corso biennale.

L'insegnamento biennale di « Botanica » può importare, a scelta dello studente, due distinti esami alla fine di ciascun anno di corso ovvero un unico esame al termine del biennio.

Art. 102: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

Antropometria;
Fisiologia comparata;
Morfologia sperimentale;
Zoogeografia;
Ecologia umana;
Enzimologia;
Morfologia animale;
Zoologia dei vertebrati;
Genetica di popolazioni.

Art. 104: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:

Arte mineraria;
Geologia strutturale;
Geologia e paleontologia del Quaternario;
Idrologia;
Paleogeografia;
Prospezioni geochimiche;
Geologia marina;
Metodologie mineralogico-petrografiche.

Art. 121, relativo agli istituti della facoltà di ingegneria, è modificato nel senso che il comma *a*) è soppresso e sostituito dal seguente:

a) *Istituto di architettura, di edilizia e di tecnica urbanistica*:

1) Architettura e composizione architettonica I;
2) Architettura e composizione architettonica II A;
3) Architettura e composizione architettonica II B;
4) Architettura tecnica;
5) Caratteri costruttivi e distributivi degli edifici;
6) Disegno I;
7) Disegno II A (civili edili);
8) Disegno II B (idraulici e trasporti) (semestrale);
9) Igiene applicata II (semestrale);
10) Legislazione delle opere pubbliche e dei lavori;
11) Pianificazione urbanistica;
12) Storia dell'architettura;
13) Urbanistica I;
14) Urbanistica II A;
15) Urbanistica II B (semestrale);
16) Urbanistica III.

Il comma *g*) è soppresso.

Nello stesso articolo è aggiunto l'istituto di comunicazioni elettriche con i seguenti insegnamenti:

1) Comunicazioni elettriche;
2) Costruzioni elettroniche;

3) Elettrotecnica IV;
4) Macchine elettriche II (semestrale);
5) Misure elettriche IV (semestrale);
6) Ponti radio (semestrale);
7) Radionavigazione (semestrale);
8) Radiotecnica;
9) Reti per telecomunicazioni;
10) Sistemi digitali (semestrale);
11) Tecnica telegrafica e telefonica;
12) Teoria statistica delle comunicazioni.

Nello stesso articolo il comma *h*) è modificato nel modo seguente:

Istituto di elettronica:

1) Antenne e propagazione;
2) Calcolatori elettronici;
3) Campi elettromagnetici e circuiti;
4) Elettronica applicata I
5) Elettronica applicata II;
6) Elettronica applicata III;
7) Elettronica dello stato solido (semestrale);
8) Elettronica nucleare;
9) Impianti di alimentazione (semestrale);
10) Microonde;
11) Misure elettriche V;
12) Strumentazione elettronica (semestrale).

Art. 124: all'elenco degli insegnamenti del triennio di applicazione del corso di laurea in ingegneria civile, sezione idraulica, l'insegnamento di « Topografia » da annuale diventa semestrale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 84. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1972, n. 380.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 59: nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie l'insegnamento di « Orticoltura e floricoltura (semestrale) » è soppresso.

Nello stesso elenco sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

Orticoltura;
Floricoltura;
Elementi di disegno;
Edilizia zootecnica;
Erosione e conservazione del suolo;
Micologia applicata alla patologia vegetale;
Idrologia e idrografia;
Tecnologia della conservazione dei prodotti agricoli.

Art. 63: l'ultimo comma, relativo alla prova pratica su disciplina di indole professionale, è soppresso.

Art. 67: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

Statistica;
Antropologia;
Paleontologia umana;
Oceanografia.

Art. 75: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

Microbiologia;
Fisiologia comparata;
Embriologia sperimentale;
Biochimica comparata;
Chimica delle sostanze organiche naturali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 83. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1972, n. 381.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1436, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 695, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 26, relativo agli istituti annessi alle facoltà di magistero e di lettere e filosofia, è modificato nel senso che l'istituto di lingua e letteratura italiana e filologia romanza è soppresso e al suo posto sono creati i seguenti due istituti:

Istituto di lingua e letteratura italiana;
Istituto di linguistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 65. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1972, n. **382.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 142, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la « Scuola in malattie veneree e della pelle » e la « Scuola in medicina generale » mutano rispettivamente la denominazione in quelle di « Scuola in clinica dermosifilopatica » e in « Scuola di medicina interna »:

Gli articoli 161, 162 e 163, relativi alla « Scuola di specializzazione in medicina generale » che muta la denominazione in quello di « Scuola di specializzazione in medicina interna », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 161. — La scuola ha la durata di 5 anni.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Malattie infettive, disreattive e del sangue;
Istituzioni di terapia;
Anatomia ed istologia patologica (biennale);
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

2° *Anno*:

Malattie dell'apparato cardiovascolare;
Microbiologia e sierologia;
Chimica clinica;
Anatomia ed istologia patologica (biennale);
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

3° *Anno*:

Malattie dell'apparato digerente;
Malattie renali;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

4° *Anno*:

Malattie dell'apparato respiratorio;
Malattie del sistema nervoso;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

5° *Anno*:

Malattie del ricambio;
Malattie delle ghiandole endocrine;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

Gli insegnamenti fondamentali saranno integrati, a giudizio del consiglio della scuola, da almeno tre insegnamenti scelti fra i seguenti, che possono essere stabiliti di anno in anno.

Insegnamenti complementari:

Parassitologia medica;
Genetica medica;
Semeiotica dermatologica;
Radiologia;
Semeiotica oculistica;
Semeiotica ginecologica.

Art. 162. — Il numero complessivo degli specializzandi da ammettere alla scuola è fissato in sessanta.

Art. 163. — Gli iscritti alla scuola debbono sostenere l'esame annuale di profitto e l'esame finale di diploma. Non può essere iscritto all'anno successivo chi non abbia superato gli esami delle materie del corso precedente.

Art. 173. — L'ordinamento della « Scuola di specializzazione in radiologia » è integrato con il seguente comma:

« Gli specializzati in radiologia diagnostica che intendono conseguire il diploma in radiologia, potranno essere ammessi al 3° o 4° anno del corso di radiologia in base alla valutazione dei titoli e a giudizio della direzione della scuola ».

Gli articoli da 181 a 184, relativi alla « Scuola di specializzazione in malattie veneree e della pelle » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica

Art. 181. — La scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica ha la durata di tre anni.

Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Il numero degli iscritti alla scuola è limitato, per ogni anno accademico, a dieci allievi.

Gli aspiranti alla scuola di specializzazione saranno previamente sottoposti ad un esame di ammissione e saranno valutati i titoli preferenziali che i candidati stessi eventualmente abbiano presentato.

Art. 182. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Anatomia e istologia normale della cute;
Fisiologia della cute e degli annessi cutanei;
Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
Microbiologia e parassitologia applicata;
Tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata;
Semeiotica dermatologica e venereologica.

2° *Anno*:

Patologia delle malattie cutanee;
Patologia delle infezioni sessuali;
Anatomia e istologia patologica della cute;
Anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali;
Angiologia;
Sessuologia.

3° *Anno*:

Clinica delle malattie cutanee;
Clinica delle infezioni sessuali;
Farmacologia e terapia medicamentosa;
Fisioterapia dermatologica;
Cosmotologia;
Chirurgia plastica riparatrice;
Igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Art. 183. — Il corso di lezioni dovrà essere impartito mediante almeno cinquanta lezioni annuali comprensive delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti dovrà essere non inferiore alle quattro ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico. Gli specializzandi avranno pertanto obbligo di internato nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori.

Art. 184. — Gli esami di profitto verranno dati in tre gruppi ed in tre sessioni distinte; ogni gruppo comprende le materie proprie di ciascun anno di studio.

L'esame di diploma consisterà nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato 24 ore prima della prova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 73. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1972, n. **383.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 199, relativo alla « Scuola di specializzazione in medicina interna », è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 199. — La durata del corso è di cinque anni.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Malattie infettive disreattive e del sangue;
Istituzioni di terapia;
Anatomia ed istologia patologica (biennale);
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale);

2° *Anno*:

Malattie dell'apparato cardiovascolare;
Microbiologia e sierologia;
Chimica clinica;
Anatomia ed istologia patologica (biennale);
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale);

3° *Anno*:

Malattie dell'apparato digerente;
Malattie renali;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale);

4° *Anno*:

Malattie dell'apparato respiratorio;
Malattie del sistema nervoso;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale);

5° *Anno*:

Malattie del ricambio;
Malattie delle ghiandole endocrine;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

Insegnamenti complementari:

Parassitologia medica;
Genetica medica;
Semeiotica dermatologica;
Radiologia;
Semeiotica oculistica;
Semeiotica ginecologica.

Il numero dei posti disponibili è fissato in sei per ogni anno di corso.

L'art. 201, relativo alla « Scuola di specializzazione in medicina nucleare », è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 201. — La durata del corso è di tre anni.

Il numero degli iscritti alla scuola è fissato ad un massimo di otto per il primo anno di corso (totale ventiquattro iscritti).

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Fondamenti di matematica e di statistica;
Fisica nucleare e delle radiazioni;
Tecniche per le misure di radioattività;
Dosimetria.

2° *Anno*:

Teoria dei traccianti;
Elementi di radiochimica;
Applicazioni diagnostiche I;
Elementi di radiobiologia.

3° *Anno*:

Applicazioni diagnostiche II;
Applicazioni terapeutiche;
Radioprotezione e legislazione.

Per essere ammessi all'esame di diploma, gli allievi dovranno aver superato i seguenti esami di profitto in cui sono raggruppate le materie di insegnamento:

1° *Anno*:

Fondamenti fisici e tecnici.

2° *Anno*:

Fondamenti biologici;
Fondamenti metodologici.

3° *Anno*:

Applicazioni diagnostiche;
Applicazioni terapeutiche;
Radioprotezione.

L'art. 206, relativo alla « Scuola di specializzazione in oculistica », è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in oculistica

Art. 206. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Il numero dei posti disponibili è fissato in sette per ogni anno di corso.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Anatomia ed istologia dell'apparato oculare;
Nozioni di embriologia e genetica oculare;
Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;
Nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione;
Microbiologia ed igiene oculare.

2° *Anno*:

Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmoscopia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, esami elettrofunzionali, radiologia);
Farmacologia oculare e terapia fisica;
Anatomia patologica oculare;
Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).

3° *Anno*:

Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità, dell'orbita, glaucoma);
Anomalie e patologia della motilità oculare; e della visione binoculare, ortottica e pleottica;
Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;
Tecnica operatoria (biennale).

4° *Anno*:

Neuroftalmologia;
Malattie oculari in rapporto alle affezioni generali;
Malattie professionali, infortunistica e medicina legale oculare;
Tecnica operatoria (biennale).

E' obbligatorio l'internato per quattro anni nella clinica oculistica. Gli esami di profitto verranno sostenuti per gruppo di materie alla fine di ogni anno.

Al termine del corso, prima di presentare la dissertazione scritta o sostenere la relativa discussione, i diplomati debbono sostenere una prova pratica sull'ammalato.

L'art. 208, relativo alla « Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia », è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia

Art. 208. — La durata del corso è di quattro anni.

L'ammissione alla scuola avviene previo esame di concorso per titoli ed esami.

Il numero dei posti disponibili è fissato in quindici per il primo anno di corso (totale sessanta iscritti).

Non è ammessa l'abbreviazione della durata del corso.

Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni, esercitazioni, seminari e simili; devono inoltre prestare servizio analogo a quello degli assistenti per un periodo non inferiore ai nove mesi per ciascun anno.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Elementi di genetica e di eugenica;
Anatomia normale ed embriologia dell'apparato genitale femminile;
Fisiologia dell'apparato genitale femminile;
Endocrinologia fisiologica;
Fisiologia ostetrica;
Diagnostica ostetrica;
Clinica ostetrica.

2° *Anno*:

Tecnica operatoria ostetrica;
Diagnostica ginecologica;
Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico-ginecologico; esclusa la istologia (sierologia, batteriologia, citologia, ematologia, biochimica);
Clinica ostetrica e ginecologica;

3° *Anno*:

Anatomia patologica ostetrica e ginecologica;
Istologia normale e patologica nel campo delle specialità;
Puericoltura pre-natale;
Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico;
Anestesia e analgesia nel campo ostetrico e ginecologico;
Tecnica operatoria ginecologica;
Clinica ostetrica e ginecologica;
Terapia medica ostetrica e ginecologica;

4° *Anno*:

Puericoltura post-natale e malattie del neonato;
Ostetricia e ginecologia forense;
Diagnostica roentgen, radioterapia in ostetricia e ginecologia;
Clinica ostetrica e ginecologica (esame alla fine del quarto anno);
Urologia ginecologica;
Chirurgia addominale extra-genitale.

Gli iscritti allo scuola debbono sostenere esami annuali di profitto e l'esame finale di diploma.

La sessione degli esami di profitto è unica ed è espletata nel mese di ottobre.

Gli esami si svolgono per gruppi di materie.

Per il conseguimento del diploma, il candidato deve presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 70. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1972, n. **384**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 90: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
Filologia greca;
Filologia semitica;
Filologia latina;
Didattica linguistica.

Art. 93: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto quello di:
Storia della pedagogia.

Art. 102: all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di lettere e filosofia è aggiunto quello di:
Istituto di storia del Risorgimento e dell'età contemporanea.

Art. 116: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:
Chirurgia del cuore e dei grossi vasi;
Chirurgia toraco-polmonare.

Art. 132: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico ed inorganico chimico-fisico) sono aggiunti i seguenti:
Calcolo numerico (corso speciale per chimici e chimici industriali);
Metodi matematici per la chimica.

Dallo stesso elenco nel corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) è soppresso l'insegnamento complementare di « Complementi di matematica ».

Art. 135: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti i seguenti:
Calcolo numerico (corso speciale per chimici e chimici industriali);

Metodi matematici per la chimica.

Art. 152, relativo al corso di laurea in scienze naturali, è modificato nel senso che il quarto comma è abrogato e sostituito dal seguente:

Gli insegnamenti di botanica (biennale), fisiologia generale (biennale), zoologia (biennale) comportano ognuno due esami distinti alla fine di ciascun anno di corso ».

Art. 156: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto il seguente:

Biochimica clinica.

Nello stesso articolo il quarto comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti di botanica (biennale), fisiologia generale (biennale), zoologia (biennale) comportano ognuno due esami distinti alla fine di ciascun anno di corso ».

Art. 160, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli esami di istituzioni di matematiche, di chimica generale ed inorganica con elementi di organica, di fisica sperimentale I sono da considerarsi propedeutici rispetto a tutti quelli del 3° e 4° anno, solo ai fini della successione degli stessi.

Art. 163: l'elenco degli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è modificato nel senso che vengono soppressi i seguenti:

Istituto di fisica terrestre, con annesso osservatorio geofisico;

Istituto di geologia, con annesso museo e al loro posto viene istituito il seguente:

Istituto di geologia e geofisica, con annessi museo geologico e osservatorio geofisico.

Art. 244: dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono soppressi i seguenti:

Organizzazione comparata dei servizi zootecnici della CEE (semestrale);

Zootecnica tropicale e subtropicale (semestrale).

Nello stesso elenco sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

Propagazione delle piante legnose e tecnica vivaistica;

Fisiopatologia delle produzioni animali;

Idrobiologia e pescicoltura (semestrale);

Psicologia e sociologia animale;

Tecnologia delle produzioni animali.

Nello stesso elenco la denominazione dell'insegnamento complementare di «Fisiologia e tecnica della riproduzione (semestrale) » viene modificata in quella di « Fisiologia e tecnica della riproduzione animale (semestrale) ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 79. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1972, n. **385.**

Autorizzazione all'opera universitaria di Urbino ad acquistare un immobile.

N. 385. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'opera universitaria di Urbino viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 65.000.000, un immobile sito in Urbino, via Pozzo Nuovo, 1, denominato « Albergo Belvedere » descritto nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Urbino alla partite 1748 e 10, mappali 514/4 e 514/5.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 39. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1972, n. **386.**

Autorizzazione all'opera Sacra Famiglia, con sede in Pordenone, ad accettare un'eredità.

N. 386. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'opera Sacra Famiglia, con sede in Pordenone, viene autorizzata ad accettare l'eredità relitta, disposta dal sig. Attilio Nogherotto con testamento olografo del 12 gennaio 1958, pubblicato il 12 settembre 1963 al n. 29994 di repertorio a rogito notaio Salice di Aviano.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 43. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1972, n. **387.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del rinnovo dell'unione delle parrocchie di S. Bartolomeo, nel comune di Sovicille e di S. Pietro, nel comune di Casole d'Elsa.

N. 387 Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Colle Val d'Elsa in data 24 luglio 1971 relativo al rinnovo dell'unione temporanea « aeque principalis », a tempo indeterminato, delle parrocchie di S. Bartolomeo, in località Tonni del comune di Sovicille (Siena) e di S. Pietro, in località Gallena del comune di Casole d'Elsa (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 45. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1972, n. **388.**

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'istituto tecnico statale femminile « Principessa Maria Pia », in Roma.

N. 388. Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'istituto tecnico statale femminile « Principessa Maria Pia » di Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 46. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1972, n. 389.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « Giuseppe Biasi », in Sassari.

N. 389. Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « Giuseppe Biasi » di Sassari, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 47. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1972, n. 390.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « Pacifici e De Magistris », in Sezze.

N. 390. Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « Pacifici e De Magistris » di Sezze, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 48. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1972, n. 391.

Riconoscimento della personalità giuridica alla fondazione « Giuseppe Lugli », con sede in Roma presso l'Accademia nazionale dei Lincei.

N. 391. Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Giuseppe Lugli », con sede in Roma presso l'Accademia nazionale dei Lincei.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 52. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1972, n. 392.

Modificazione allo statuto dell'Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia, con sede in Bologna.

N. 392. Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvata la modifica dell'art. 2 del vigente statuto — approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1970, n. 1226 — dell'Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia, con sede in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 50. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1972, n. 393.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze ad acquistare un immobile.

N. 393. Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 1.200.000.000, un immobile in corso di costruzione sito in Prato, tra la via Valentini, Baldinucci, Semintendi e vicolo del Menichino, di proprietà della società Luigi Pacini e C., da adibire a palazzo della mercatura e del turismo e a cedere, contestualmente, in conto prezzo, l'attuale sede degli uffici della camera stessa, distaccata in Prato, valutata in L. 100.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 42. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1972.

Istituzione in Imola di una sezione di archivio di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 2 della legge 17 dicembre 1962, n. 1863;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Su conforme parere del Consiglio superiore degli archivi;

Decreta:

E' istituita in Imola una sezione di archivio di Stato a decorrere dal 1° giugno 1972.

Il direttore generale degli archivi di Stato è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1972

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1972
Registro n. 18, *foglio n.* 18

(9688)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di articoli di alluminio operanti nella regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di articoli di alluminio operanti nella regione Valle d'Aosta, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di articoli di alluminio operanti nella regione Valle d'Aosta.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 20 marzo 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9811)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Fonderia A. Macchi & A. Campigli, divisione meccanica Andreotti di Ceprano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 8 febbraio 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Fonderia A. Macchi & A. Campigli, divisione meccanica Andreotti di Ceprano (Frosinone), ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1972, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 8 febbraio 1972 in favore degli operai dipendenti dalla ditta Fonderia A. Macchi & A. Campigli, divisione meccanica Andreotti di Ceprano (Frosinone);

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della ditta predetta;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 8 febbraio 1972 a favore degli operai dipendenti dalla ditta Fonderia A. Macchi & A. Campigli, divisione meccanica Andreotti di Ceprano (Frosinone), prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 7 aprile 1972, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9818)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta C.M.M. di Morando Giuseppe, stabilimento di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta C.M.M. di Morando Giuseppe, stabilimento di Torino ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta C.M.M. di Morando Giuseppe, stabilimento di Torino.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9319)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche e artificiali della provincia di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche e artificiali in provincia di Cremona, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche e artificiali in provincia di Cremona.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 31 gennaio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9812)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Adeguamento al costo della vita delle pensioni degli autoferrotramvieri.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la nota n. 2928 del 1° febbraio 1972 con la quale l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già indice medio annuo del costo della vita) ha subito, nell'anno 1971, una variazione in aumento del 10,3 per cento, rispetto a quello dell'anno 1969, e del 5,0 per cento, rispetto a quello dell'anno 1970;

Visto l'art. 32 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, che dispone la variazione della misura delle pensioni a carico del fondo di previdenza per gli autoferrotramvieri quando l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica ha subìto una variazione, in aumento o in diminuzione, pari o superiore al 2 per cento, rispetto a quello che ha determinato la precedente variazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1970, n. 669, con il quale le pensioni a carico del fondo di previdenza per gli autoferrotramvieri, in atto al 31 dicembre 1969, sono state adeguate, con decorrenza dal 1° gennaio 1970, alle variazioni percentuali verificatesi nell'indice medio annuo del costo generale della vita, per ciascuno degli anni dal 1965 al 1968, rispetto all'anno 1969;

Considerato che si sono determinate le condizioni previste dall'art. 32 della legge n. 889 per procedere, con effetto dal 1° gennaio 1972, all'adeguamento al costo della vita delle pensioni erogate dal fondo di previdenza per gli autoferrotramvieri;

Sentito il comitato di vigilanza di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1083;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1972, l'importo annuo delle pensioni dirette e indirette a carico del fondo di previdenza per gli autoferrotramvieri, in atto al 31 dicembre 1971, è aumentato:

a) del 10,3 per cento per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° luglio 1970;

b) del 5,0 per cento per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1° luglio 1970 ed il 30 giugno 1971.

Ai fini della determinazione della percentuale di aumento delle pensioni di riversibilità, si fa riferimento alla decorrenza delle pensioni dirette da cui esse derivano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9867)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Potenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 27 maggio 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Potenza, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 27 maggio 1972 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Potenza, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1972

Il Ministro: COPPO

(9816)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla società S.O.L.E. di Oderzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società S.O.L.E. di Oderzo (Treviso) per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società stessa;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 23 dicembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalla società S.O.L.E. di Oderzo (Treviso), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1972

Il Ministro: COPPO

(9815)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle ditte Lanificio di Pratrivero, Pratrivero e Pettinatura lane in Vercelli S.p.a. di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 5 giugno 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte Lanificio di Pratrivero, Pratrivero (Vercelli) e Pettinatura lane in Vercelli S.p.a. di Vercelli per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società stessa;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 5 giugno 1972 a favore degli operai dipendenti dalle ditte Lanificio di Pratrivero, Pratrivero (Vercelli) e Pettinatura lane in Vercelli S.p.a. di Vercelli, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1972

Il Ministro: COPPO

(9817)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1972.

Scioglimento degli organi amministrativi del Credito Fondano, società per azioni con sede in Fondi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti del Credito Fondano, società per azioni, con sede legale in Fondi (Latina), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli or-

gani amministrativi e la sottoposizione dell'azienda alla amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni di urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi del Credito Fondano, società per azioni, con sede in Fondi (Latina), sono sciolti in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1972

Il Ministro: MALAGODI

(9889)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1972.

Messa in amministrazione straordinaria della Banca G. Coppola di A. Coppola (ditta individuale), con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Banca G. Coppola di A. Coppola (ditta individuale), con sede in Milano, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per la sottoposizione dell'azienda all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni di urgenza;

Decreta:

La Banca G. Coppola di A. Coppola (ditta individuale), con sede in Milano è sottoposta, in applicazione dello art. 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1972

Il Ministro: MALAGODI

(9887)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali che producono serrature e lucchetti operanti in provincia di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 27 maggio 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali che producono serrature e lucchetti operanti in provincia di Genova, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 27 maggio 1972 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali che producono serrature e lucchetti operanti in provincia di Genova, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1972

Il Ministro: COPPO

(9814)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali che producono infissi metallici operanti in provincia di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 6 aprile 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali che producono infissi metallici operanti in provincia di Torino, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 6 aprile 1972 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali che producono infissi metallici operanti in provincia di Torino, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1972

Il Ministro: COPPO

(9813)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Revoca di ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale del 22 maggio 1972 registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1972, registro n. 23, foglio n. 387

De Filippo Pasquale, nato a Sicignano degli Alburni (Salerno) l'11 settembre 1909, ex cap. magg. f. in cong. D. M. Salerno. — E' incorso, dalla data del presente decreto, nella perdita della medaglia di bronzo « sul campo » concessagli con regio decreto 2 febbraio 1943 e pubblicato nel B. U. 1943, disp. 54, pagina 4009 e del relativo assegno annuo, nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra di cui era insignito.

(9868)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA E ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Ferrara

Con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna in data 31 luglio 1972, n. 13963, si è provveduto a rettificare — relativamente alle generalità dei proprietari da espropriare — il decreto presidenziale n. 26012 del 23 ottobre 1971, con il quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al piano regolatore generale del comune di Ferrara concernente l'insediamento dell'edificio destinato a istituto tecnico industriale statale nel capoluogo.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del comune di Ferrara a termine dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(9869)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 147

Corso dei cambi del 4 agosto 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,10	581,10	581 —	581,10	581,05	581,10	581 —	581,10	581,10	581,10
Dollaro canadese	591,70	591,70	592 —	591,70	590,40	591,70	591,70	591,70	591,70	591,70
Franco svizzero	153,86	153,86	153,85	153,86	153,70	153,85	153,83	153,86	153,86	153,86
Corona danese	83,57	83,57	83,55	83,57	83,54	83,55	83,57	83,57	83,57	83,57
Corona norvegese	89,18	89,18	89,13	89,18	89,10	89,18	89;20	89,18	89,18	89,18
Corona svedese	123,05	123,05	123 —	123,05	122,85	123,05	123 —	123,05	123,05	123,05
Fiorino olandese	181,695	181,695	181,80	181,695	181,65	181,69	181,68	181,695	181,69	181,70
Franco belga	13,266	13,266	13,2650	13,266	13,26	13,26	13,2625	13,266	13,26	13,26
Franco francese	116,185	116,185	116,20	116,185	116,15	116,18	116,18	116,185	116,18	116,18
Lira sterlina	1423,90	1423,90	1423,50	1423,90	1423,25	1423,90	1424 —	1423,90	1423,90	1423,90
Marco germanico	182,88	182,88	182,80	182,88	182,70	182,86	182,83	182,88	182,88	182,88
Scellino austriaco	25,3265	25,3265	25,32	25,3265	25,30	25,32	25,3325	25,3265	25,32	25,32
Escudo portoghese	21,69	21,69	21,67	21,69	21,68	21,69	21,68	21,69	21,69	21,68
Peseta spagnola	9,155	9,155	9,16	9,155	9,16	9,15	9,16	9,155	9,15	9,15
Yen giapponese	1,9345	1,9345	1,9350	1,9345	1,93	1,93	1,935	1,9345	1,93	1,93

Media dei titoli del 4 agosto 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,80
Redimibile 3,50 % 1934	99,25
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,025
» 5 % (Ricostruzione)	92,65
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,325
» 5 % (Città di Trieste)	93,15
» 5 % (Beni esteri)	92,15
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,85
» 5,50 % » » 1968-83	95,85
» 5,50 % » » 1969-84	98,25
» 6 % » » 1970-85	99,15
» 6 % » » 1971-86	97,425
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,725
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,825
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,825
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,245
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 agosto 1972

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	581,05	Franco francese	116,182
Dollaro canadese	591,70	Lira sterlina	1423,95
Franco svizzero	153,845	Marco germanico	182,855
Corona danese	83,57	Scellino austriaco	25,329
Corona norvegese	89,19	Escudo portoghese	21,685
Corona svedese	123,025	Peseta spagnola	9,157
Fiorino olandese	181,687	Yen giapponese	1,935
Franco belga	13,264		

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1972 valevoli per il 2° semestre 1972

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 5% 1935	99,80	97,30	89,82	87,57
2	Redimibile 3,50% 1934	99,75	98,00	89,78	88,20
3	» 3,50% (Ricostruzione)	88,35	86,60	79,52	77,94
4	» 5% (Ricostruzione)	93,85	91,35	84,47	82,22
5	» 5% (Riforma Fondiaria)	95,75	93,25	86,18	83,93
6	» 5% (Prestito Nazionale Trieste)	94,80	92,30	85,32	83,07
7	» 5% (Beni Esteri 1954-1979)	94,85	92,35	85,37	83,12
8	» 5,50% (Edilizia Scolastica 1967-1982)	93,90	91,15	84,51	82,04
9	» 5,50% (Edilizia Scolastica 1968-1983)	93,40	90,65	84,06	81,59
10	» 5,50% (Edilizia Scolastica 1969-1984)	94,25	91,50	84,83	82,35
11	» 6% (Edilizia Scolastica 1970-1985)	98,40	95,40	88,56	85,86
12	» 6% (Edilizia Scolastica 1971-1986)	99,55	96,55	89,60	86,90
13	Certificati di Credito del Tesoro 5% 1976	102,60	100,10	92,34	90,09
14	» » » 5,50% 1976	102,50	99,75	92,25	89,78
15	» » » 5% 1977	102,25	99,75	92,03	89,78
16	» » » 5,50% 1977	103,20	100,45	92,88	90,41
17	» » » 5,50% 1978	102,55	99,80	92,30	89,82
18	» » » 5,50% 1979	102,60	99,85	92,34	89,87
19	Buoni del Tesoro Novennali 5% 1° aprile 1973	101,75	99,25	91,58	89,33
20	» » » 5% 1° aprile 1974	100,70	98,20	90,63	88,38
21	» » » 5% 1° aprile 1975 I emissione	99,25	96,75	89,33	87,08
22	» » » 5% 1° ottobre 1975 II emissione	99,05	96,55	89,15	86,90
23	» » » 5% 1° gennaio 1977	98,25	95,75	88,43	86,18
24	» » » 5% 1° aprile 1978	98,25	95,75	88,43	86,18
25	» » » 5,50% 1° gennaio 1979	102,90	100,15	92,61	90,04
26	» » » 5,50% 1° gennaio 1980	102,85	100,10	92,57	90,09
	Titoli garantiti dallo Stato				
27	Obbligazioni Ferroviarie Sarde 3%	53,50	52,00	48,15	48,80
28	Prestito Unificato « Città di Napoli » 5% (1881-1980)	79,95	77,45	71,96	69,71
29	Prestito Obbligazionario « Città di Napoli » 6% (1968-1988)	94,00	91,00	84,60	81,90
30	I.R.I. SIDER 5,50% (1953-1972)	102,40	99,65	92,16	89,69
31	Istituto di Credito Fondiario Venezie 4% Conversione	98,75	96,75	88,88	87,08
32	» » » Regione Tridentina 4% Conversione	98,95	96,95	89,06	87,26
33	Cassa di Risparmio di Bologna 4% Conversione	99,20	97,20	89,28	87,48
34	Istituto Bancario S. Paolo di Torino 4% Conversione	96,00	94,00	86,40	84,60
35	Consorzio Naz. Credito Agrario Miglioramento 4% Conversione	92,00	90,00	82,80	81,00
36	» » » » » 5% s.s. 1958/88 E	86,45	83,95	77,81	75,56
37	» » » » » 5% s.s. Olivicoltura	93,50	91,00	84,15	81,90
38	E.N.E.L. 6% (1965-1985) I emissione	97,05	94,05	87,35	84,65
39	» 6% (1965-1985) II »	96,35	93,35	86,72	84,02
40	» 6% (1966-1986) I »	94,90	91,90	85,41	82,71
41	» 6% (1966-1986) II »	95,45	92,45	85,91	83,21
42	» 6% (1967-1987)	94,55	91,55	85,10	82,40
43	» 6% (1968-1988) I emissione	94,45	91,45	85,01	82,31
44	» 6% (1968-1988) II »	94,45	91,45	85,01	82,31
45	» 6% (1969-1989) I »	94,45	91,45	85,01	82,31
46	» 6% (1969-1989) II »	94,60	91,60	85,14	82,44
47	» 7% (1970-1985)	102,90	99,40	92,61	89,46
48	» 7% (1971-1986)	102,45	98,95	92,21	89,06
49	» 7% (1972-1987)	101,50	98,00	91,35	88,20
50	» Europa 6% (1965-1980)	98,30	95,30	88,47	85,77
51	Consorzio di Credito OO.PP. 6% s.s. « A » (1966-1985)	94,40	91,40	84,96	82,26
52	» » OO.PP. 6% s.s. « B » I emissione (1966-1995)	94,60	91,60	85,14	82,44
53	» » OO.PP. 6% s.s. « B » II » (1967-1996)	95,95	92,95	86,36	83,66

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1972 valevoli per il 2° semestre 1972**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
54	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % s.s. « B » III emissione (1968-1997)	96,30	93,30	86,67	83,97
55	» » OO.PP. 6 % s.s. « B » IV » (1969-1998)	97,70	94,70	87,93	85,23
56	» » OO.PP. 6 % s.s. « B » V » (1970-2000)	95,45	92,45	85,91	83,21
57	» » OO.PP. 7 % s.s. « B » I » (1970-2000)	104,25	100,75	93,83	90,68
58	» » OO.PP. 7 % s.s. « B » II » (1971-2001)	103,70	100,20	93,33	90,18
59	» » OO.PP. 6 % s.s. « C » I » (1966-1995)	96,50	93,50	86,85	84,15
60	» » OO.PP. 6 % s.s. « C » II » (1967-1996)	93,00	90,00	83,70	81,00
61	» » OO.PP. 6 % s.s. « C » III » (1968-1997)	92,80	89,80	83,52	80,82
62	» » OO.PP. 6 % s.s. « Autostrade » I emiss. (1968-1997)	93,20	90,20	83,88	81,18
63	» » OO.PP. 7 % s.s. « Autostrade » I emiss. (1970-1997)	99,80	96,30	89,82	86,67
64	E.N.I. 6 % (1965-1980) II serie	98,35	95,35	88,52	85,82
65	I.M.I. 6 % Fin. medie e picc. ind. manif. (1965-1983)	96,40	93,40	86,76	84,06
66	» 6 % s.s. « Autostrade » (1968-1998)	94,00	91,00	84,60	81,90
	Obbligazioni bancarie internazionali				
67	B.I.R.S. Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 5 % (1961-1976)	93,75	91,25	84,38	82,13
68	B.E.I. Banca Europea Internazionale Investimenti 5 % (1962-1977)	94,10	91,60	84,69	82,44
69	» » » » » 6 % (1965-1985)	96,90	93,90	87,21	84,51
70	» » » » » 6 % (1966-1986)	97,10	94,10	87,39	84,69
71	» » » » » 6 % (1967-1987)	96,85	93,85	87,17	84,47
72	» » » » » 6 % (1968-1988)	96,89	93,89	87,21	84,51
73	» » » » » 7 % (1971-1986)	103,55	100,05	93,20	90,05
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato ai soli fini della accettazione in cauzione				
74	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % (1955/66 62/94)	86,45	83,95	77,81	75,56
75	» » » 6 % Serie trentennale	93,00	90,00	83,70	81,00
76	» » » 7 % » »	100,85	97,35	90,77	87,62
77	» » » 5,50 % » »	89,00	86,25	80,10	77,63
78	» » » 5 % Case agr. s.s. (1962-1982)	92,70	90,20	83,43	81,18
79	» » » 6 % » » s.s. I emiss. (1964-1984)	95,30	92,30	85,77	83,07
80	» » » 6 % » » s.s. II » (1965-1985)	94,55	91,55	85,10	82,40
81	» » » 6 % » » s.s. III » (1966-1986)	93,90	90,90	84,51	81,81
82	» » » 6 % Dotazione I emissione (1966-1986)	98,00	95,00	88,20	85,50
83	» » » 6 % » II » (1966-1986)	94,30	91,30	84,87	82,17
84	» » » 6 % Int. Stat. s.s. I emiss: (1966-1986)	94,45	91,45	85,01	82,31
85	» » » 6 % » » s.s. II » (1967-1987)	93,75	90,75	84,38	81,68
86	» » » 6 % » » s.s. III » (1968-1988)	93,65	90,65	84,29	81,59
87	» » » 6 % » » s.s. IV » (1969-1989)	93,55	90,55	84,20	81,50
88	» » » 6 % » » s.s. V » (1969-1989)	93,50	90,50	84,15	81,45
89	» » » 6 % » » s.s VI » (1970-1990)	96,10	93,10	86,49	83,79
90	» » » 7 % » » Vent I. emiss. (1970-1990)	100,50	97,00	90,45	87,30
91	» » » 7 % » » Vent. II » (1971-1991)	100,40	96,90	90,36	87,21
92	» » » 7 % » » Vent. III » (1971-1991)	100,40	96,90	90,36	87,21
93	» » » 7 % » » Vent. IV » (1972-1992)	100,95	97,45	90,86	87,71
94	» » » 6 % « A.N.A.S. » s.s. (1966-1996)	93,25	90,25	83,93	81,23
95	» » » 5 % Città di Roma (I emissione)	99,80	97,30	89,82	87,57
96	» » » 5 % Città di Milano (I emissione)	86,50	84,00	77,85	75,60
97	» » » 5 % Città di Milano (II emissione)	89,70	87,20	80,73	78,48
98	» » » 5 % Elettrificazione FF.SS IV emissione	100,35	97,85	90,32	88,07
99	» » » 5,50 % FF.SS. (Serie speciale 1952)	102,15	99,40	91,94	89,46
100	» » » 5,50 % » (» » 1953)	101,95	99,20	91,76	89,28
101	» » » 5,50 % » (» » 1955)	100,50	97,75	90,45	87,98
102	» » » 5,50 % » (» » 1959)	97,10	94,35	87,39	84,92
103	» » » 5 % » (» » 1960)	92,25	89,75	83,03	80,78
104	» » » 5 % » (» » 1961).	92,05	89,55	82,85	80,60
105	» » » 6 % » (» » 1965) I emiss.	94,90	91,90	85,41	82,71
106	» » » 6 % » (» » 1965) II »	94,45	91,45	85,01	82,31

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1972 valevoli per il 2° semestre 1972**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DÉTRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
107	Consorzio di Credito OO.PP. 6% FF.SS. (Serie speciale 1966) I emiss.	94,00	91,00	84,60	81,90
108	» » » 6% » (» » 1966) II »	94,25	91,25	84,83	82,13
109	» » » 6% » (» » 1967)	94,00	91,00	84,60	81,90
110	» » » 6% » (» » 1969) I emiss.	93,55	90,55	84,20	81,50
111	» » » 6% » (» » 1969) II »	96,25	93,25	86,63	83,93
112	» » » 6% » (» » 1970)	101,25	98,25	91,13	88,43
113	» » » 7% » (» » 1971)	101,65	98,15	91,49	88,34
114	» » » 7% » (» » 1972)	103,25	99,75	92,93	89,78
115	Consorzio di Credito OO.PP. 5% Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1961-1981 I emissione)	92,15	89,65	82,94	80,69
116	Consorzio di Credito OO.PP. 5% Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1962-1982 II emissione)	92,85	90,35	83,57	81,32
117	Consorzio di Credito OO.PP. 5% Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1963-1983 III emissione)	93,80	91,30	84,42	82,17
118	Consorzio di Credito OO.PP. 6% Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1964-1984 I emissione s.s.)	95,50	92,50	85,95	83,25
119	Consorzio di Credito OO.PP. 6% Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1965-1985 II emissione s.s.)	94,90	91,90	85,41	82,71
120	Consorzio di Credito OO.PP. 6% Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1965-1985 III emissione s.s.)	94,45	91,45	85,01	82,31
121	Consorzio di Credito OO.PP 6% Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1966-1985 IV emissione s.s.)	94,40	91,40	84,96	82,26
122	Consorzio di Credito OO.PP 6% Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1967-1986 V emissione s.s.)	94,45	91,45	85,01	82,31
123	Consorzio di Credito OO.PP 6% Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1967-1987 VI emissione s.s.)	94,45	91,45	85,01	82,31
124	Consorzio di Credito OO.PP. 6% Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1968-1988 VII emissione s.s.)	93,55	90,55	84,20	81,50
125	Consorzio di Credito OO.PP. 6% Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1968-1988 VIII emissione s.s.)	93,55	90,55	84,20	81,50
126	Consorzio di Credito OO.PP. 7% Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1970-1990 I emissione s.s.)	102,55	99,05	92,30	89,15
127	Consorzio di Credito OO.PP. 7% Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1971-1991 II emissione s.s.)	100,40	96,90	90,36	87,21
128	Amministrazione Ferrovie dello Stato 6% (1967-1987) I e II tr.	96,20	93,20	86,58	83,88
129	» » » » 6% (1968-1988) I, II e III tr.	94,50	91,50	85,05	82,35
130	» » » » 6% (1969-1989) I tr.	97,50	94,50	87,75	85,05
131	» » » » 7% (1970-1990) I e II tr.	102,40	98,90	92,16	89,01
132	» » » » 7% (1971-1986) I e II tr.	101,25	97,75	91,13	87,98
133	I.R.I. 6% (1955-56-57) ventennale	100,85	97,85	90,77	88,07
134	» 6% (1956-1974)	102,40	99,40	92,16	89,46
135	» 6% (1957-1975)	102,10	99,10	91,89	89,19
136	» 6% (1958-1974)	102,80	99,80	92,52	89,82
137	» 6% (1958-1978)	101,10	98,10	90,99	88,29
138	» 5,50% (1959-1979)	95,95	93,20	86,36	83,88
139	» 5,50% (1960-1980)	94,55	91,80	85,10	82,62
140	» 5,50% (1961-1986)	90,55	87,80	81,50	79,02
141	» 5,50% (1963-1983)	92,40	89,65	83,16	80,69
142	» 6% (1964-1982)	96,30	93,30	86,67	83,97
143	» 6% (1965-1983)	95,55	92,55	86,00	83,30
144	» 7% Alfa Romeo (1970-1985)	101,90	98,40	91,71	88,56
145	» 5,50% Elettricità (1958-1977) optate	98,45	95,70	88,61	86,13
146	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) 6% Petrolio (1958/78) s.s.	100,20	97,20	90,18	87,48
147	» » » » 6% » (1957/72)	102,70	99,70	92,43	89,73
148	» » » » 6% » (1958/73)	102,60	99,60	92,34	89,64
149	» » » » 6% (1964/79)	100,05	97,05	90,05	87,35
150	» » » » 6% (1966/81)	96,90	93,90	87,21	84,51
151	» » » » 5,50% Gela (1960)	95,70	92,95	86,13	83,66
152	» » » » SUD 6% (1959/76)	101,75	98,75	91,58	88,88
153	» » » » » 5,50% (1960/77)	97,70	94,95	87,93	85,46

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1972 valevoli per il 2° semestre 1972**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
154	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) SUD 5,50 % (1961/78)	96,10	93,35	86,49	84,02
155	» » » » » 5,50 % (1961/80) IV serie	94,80	92,05	85,32	82,85
156	» » » » » 5,50 % (1962/81) V serie	95,35	92,60	85,82	83,34
157	» » » » » 5,50 % (1962/81) VI serie	95,20	92,45	85,68	83,21
158	» » » » » 5,50 % (1963/78) VII serie	96,75	94,00	87,08	84,60
159	» » » » » 5,50 % (1963/78) VIII serie	96,45	93,70	86,81	84,33
160	» » » » » 6 % (1964/79) IX serie	98,50	95,50	88,65	85,95
161	Autostrade (Garanzia I.R.I.) 5,50 % (1963/88)	90,10	87,35	81,09	78,62
162	» » » 6 % (1965/85)	95,90	92,90	86,31	83,61
163	» » » 6 % (1967/87)	94,25	91,25	84,83	82,13
164	» » » 6 % (1968/88)	93,85	90,85	84,47	81,77
165	» » » 6 % (1968/86)	94,00	91,00	84,60	81,90
166	» » » 6 % (1969/89)	93,70	90,70	84,33	81,63
167	» » » 7 % (1971/86)	102,10	98,60	91,89	88,74
168	» » » 7 % (1972/88)	102,80	99,30	92,52	89,37
	Obbligazioni fondiarie ed equiparate				
169	ISVEIMER 5,50 % (1961/75) III em.	99,15	96,40	89,24	86,76
170	» 5,50 % (1962/76) IV »	97,70	94,95	87,93	85,46
171	» 5,50 % (1962/77) V »	97,30	94,55	87,57	85,10
172	» 5,50 % (1962/77) VI »	96,70	93,95	87,03	84,56
173	» 5,50 % (1963/78) VII »	95,60	92,85	86,04	83,57
174	» 5,50 % (1963/78) VIII »	95,20	92,45	85,68	83,21
175	» 6 % (1964/79) IX »	97,70	94,70	87,93	85,23
176	» 6 % (1964/79) X »	97,30	94,30	87,57	84,87
177	» 6 % (1965/80) XI »	96,75	93,75	87,08	84,38
178	» 6 % (1966/81) XII »	96,15	93,15	86,54	83,84
179	» 6 % (1967/82) XIII »	97,15	94,15	87,44	84,74
180	» 6 % (1967/82) XIV »	95,55	92,55	86,00	83,30
181	» 6 % (1968/83) XV »	94,60	91,60	85,14	82,44
182	» 6 % (1969/84) XVI »	94,45	91,45	85,01	82,31
183	» 7 % (1970/85) XVII »	100,65	97,15	90,59	87,44
184	» 7 % (1971/86) XVIII »	100,20	96,70	90,18	87,03
185	» 7 % (1971/86) XIX »	102,15	98,65	91,94	88,79
186	Istituto Italiano Credito Fondiario 3,50 %	93,35	91,60	84,02	82,44
187	» » » » 4 %	79,50	77,50	71,55	69,75
188	» » » » 4,75 %	102,37	100,00	92,14	90,00
189	» » » » 5 % Serie Ord.	95,10	92,60	85,59	83,34
190	» » » » 5 % IX serie	104,20	101,70	93,78	91,53
191	» » » » 5 % XI »	100,60	98,10	90,54	88,29
192	» » » » 5 % XIII »	101,85	99,35	91,67	89,42
193	» » » » 5 % XIV »	102,55	100,05	92,30	90,05
194	» » » » 5 % XVI »	102,50	100,00	92,25	90,00
195	» » » » 5 % XIX »	102,50	100,00	92,25	90,00
196	» » » » 5 % XX »	102,50	100,00	92,25	90,00
197	» » » » 5 % XXI »	102,50	100,00	92,25	90,00
198	» » » » 5 % XXII »	99,60	97,10	89,64	87,39
199	» » » » 5 % XXIII »	99,70	97,20	89,73	87,48
200	» » » » 5 % XXV »	102,40	99,90	92,16	89,91
201	» » » » 5 % XXVI »	102,50	100,00	92,25	90,00
202	» » » » 5 % XXVIII »	102,30	99,80	92,07	89,82
203	» » » » 5 % XXX »	102,70	100,20	92,43	90,18
204	» » » » 5 % XXXI »	102,40	99,90	92,16	89,91
205	» » » » 5 % XXXIV »	97,25	94,75	87,53	85,28
206	» » » » 6 % I »	94,20	91,20	84,78	82,08
207	» » » » 6 % II »	94,35	91,35	84,92	82,22
208	» » » » 6 % conversione	93,22	90,22	83,90	81,20
209	Istituto Credito Fondiario Venezie 4 %	98,10	96,10	88,29	86,49

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1972 valevoli per il 2° semestre 1972**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
210	Istituto Credito Fondiario Venezie 5 %	98,75	96,25	88,88	86,63
211	» » » » 6 %	98,00	95,00	88,20	85,50
212	» » » » 6 % conversione	98,00	95,00	88,20	85,50
213	» » » » 6 % « A »	98,00	95,00	88,20	85,50
214	» » » » OO.PP. 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
215	» » » » OO.PP. 5,50 % s.s. Trentennale	97,75	95,00	87,98	85,50
216	» » » » OO.PP. 5,50 % s.o. Ventennale	97,75	95,00	87,98	85,50
217	» » » » OO.PP. 5,50 % s.o. Trentennale	97,75	95,00	87,98	85,50
218	» » » » OO.PP. 5,50 % s.o. Trentacinq.	97,75	95,00	87,98	85,50
219	» » » » OO.PP. 6 % s.s. Ventennale	98,00	95,00	88,20	85,50
220	» » » » OO.PP. 6 % s.s. Trentennale	98,00	95,00	88,20	85,50
221	» » » » OO.PP. 6 % s.o. Quindicennale	98,00	95,00	88,20	85,50
222	» » » » OO.PP 6 % s.o. Ventennale	98,00	95,00	88,20	85,50
223	» » » » OO.PP. 6 % s.o. Trentennale	98,00	95,00	88,20	85,50
224	» » » » OO.PP. 6 % s.o. Trentacinq.	98,00	95,00	88,20	85,50
225	» » » Regione Marchigiana 5 %	99,65	97,15	89,69	87,44
226	» » » » » 6 %	102,50	99,50	92,25	89,55
227	» » » » Trentino Alto Adige 4 %	91,70	89,70	82,53	80,73
228	» » » » » » » 5 %	95,50	93,00	85,95	83,70
229	» » » » » » » 6 % conversione	94,50	91,50	85,05	82,35
230	» » » » » » » 6 %	94,50	91,50	85,05	82,35
231	» » » » » » » OO.PP. 5 %	94,00	91,50	84,60	82,35
232	» » » » » » » OO.PP. 6 %	94,50	91,50	85,05	82,35
233	» » » della Liguria 5 %	98,00	95,50	88,20	85,95
234	» » » » » 6 %	98,10	95,10	88,29	85,59
235	» » » » Toscana 6 %	92,75	89,75	83,48	80,78
236	» » » del Piemonte Val d'Aosta 6 %	97,90	94,90	88,11	85,41
237	Istituto Credito Sportivo 6 % 1967	101,30	98,30	91,17	88,47
238	» » » 7 % 1972	101,50	98,00	91,35	88,20
239	Cassa di Risparmio di Roma (Decennale) 5 %	100,50	98,00	90,45	88,20
240	» » » (Quindicennnale) 5 %	95,05	92,55	85,55	83,30
241	» » » (Quindicennnale) 6 % conversione	93,35	90,35	84,02	81,32
242	» » » (Quindicennnale) 6 %	93,75	90,75	84,38	81,68
243	» » » (Ventennale) 5 %	93,25	90,75	83,93	81,68
244	» » » (Ventennale) 6 % conversione	92,85	89,85	83,57	80,87
245	» » » (Ventennale) 6 %	93,10	90,10	83,79	81,09
246	» » di Gorizia 5 % I serie	99,65	97,15	89,69	87,44
247	» » » 5 % II serie	98,40	95,90	88,56	86,31
248	» » V.E. di Palermo 5 % I-V-VI serie	99,50	97,00	89,55	87,30
249	» » » » 5 % II-III-IV-VII serie	98,25	95,75	88,43	86,18
250	» » » » 6 % conversione	97,50	94,50	87,75	85,05
251	» » » » 6 % XI serie	94,60	91,60	85,14	82,44
252	» » » » 6 % IX-XII serie	96,80	93,80	87,12	84,42
253	» » » di Calabria e Lucania 5 %	94,25	91,75	84,83	82,58
254	» » » di Calabria e Lucania 6 %	93,00	90,00	83,70	81,00
255	» » » di Calabria e Lucania 6 % conversione	93,75	90,75	84,38	81,68
256	Credito Fondiário (già Cr. Fond. Sardo) 5 %	94,75	92,25	85,28	83,03
257	» » (» » » ») 6 % conversione	93,50	90,50	84,15	81,45
258	» » (» » » ») 6 % 1985	94,75	91,75	85,28	82,58
259	» » (» » » ») 6 % 1986	94,25	91,25	84,83	82,13
260	» » (» » » ») 6 % 1990	94,15	91,15	84,74	82,04
261	» » (» » » ») 6 % 1991	92,90	89,90	83,61	80,91
262	» » (» » » ») 6 % 1995	93,70	90,70	84,33	81,63
263	» » (» » » ») 6 % 1996	92,60	89,60	83,34	80,64
264	» » (» » » ») OO.PP. 5 % I serie (1961-1986)	92,80	90,30	83,52	81,27
265	Credito Industriale Sardo 5,50 % 1962-1977	98,10	95,35	88,29	85,82
266	» » » 5,50 % 1963-1978	96,85	94,10	87,17	84,69
267	» » » 6 % 1964-1979	99,35	96,35	89,42	86,72

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1972 valevoli per il 2° semestre 1972**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
268	Credito Industriale Sardo 6 % 1965-1980 I emissione	98,10	95,10	88,29	85,59
269	» » » 6 % 1965-1980 II emissione	96,90	93,90	87,21	84,51
270	» » » 6 % 1966-1981	96,40	93,40	86,76	84,06
271	» » » 6 % 1968-1983	93,90	90,90	84,51	81,81
272	» » » 6 % 1969-1984	94,20	91,20	84,78	82,08
273	» » » 7 % 1970-1985	100,70	97,20	90,63	87,48
274	» » » 7 % 1971-1986	104,00	100,50	93,60	90,45
275	» » » 7 % 1971-1986 II emissione	102,05	98,55	91,85	88,70
276	Banca Nazionale del Lavoro Credito Fondiario 5 %	96,10	93,60	86,49	84,24
277	» » » » Alb. e Tur. 5 %	86,05	83,55	77,45	75,20
278	» » » Sez. Op. Pub. 5 %	94,10	91,60	84,69	82,44
279	» » » Cred. Med. Picc. Ind. 6 % s.s. (1968-1988) I e II tr.	93,70	90,70	84,33	81,63
280	» » » » » » » 6 % s.s. (1969-1989) III tr.	94,35	91,35	84,92	82,22
281	» » » » » » » 6 % s.s. (1969-1989) II emissione	94,30	91,30	84,87	82,17
282	» » » » » » » 7 % s.s (1970-1990) II emissione	101,95	98,45	91,76	88,61
283	» » » » » » » 7 % s.s (1971-1991) II emissione	101,95	98,45	91,76	88,61
284	Banco di Sicilia 5 %	99,50	97,00	89,55	87,30
285	» » 6 %	98,00	95,00	88,20	85,50
286	» » 6 % conv.	98,00	95,00	88,20	85,50
287	» » 5 % Cred. Ind. I e II serie	100,45	97,95	90,41	88,16
288	» » 5 % OO.PP.	99,50	97,00	89,55	87,30
289	» » 6 % OO.PP.	98,00	95,00	88,20	85,50
290	Industrializzazione della Sicilia 6 % (IRFIS) 1965-1979 serie D-E	98,40	95,40	88,56	85,86
291	» » » 6 % » 1966-1981 » F	98,35	95,35	88,52	85,82
292	» » » 6 % » 1967-1982 » G	94,75	91,75	85,28	82,58
293	» » » 6 % » 1969-1984 » H	93,70	90,70	84,33	81,63
294	» » » 7 % » 1971-1986 VII emissione	101,05	97,55	90,95	87,80
295	Banco di Napoli 5 %	95,90	93,40	86,31	84,06
296	» » 6 %	94,75	91,75	85,28	82,58
297	» » 6 % conv.	95,40	92,40	85,86	83,16
298	» » 7 % Cre. Ind. serie B	99,95	96,45	89,96	86,81
299	» » 7 % Cred. Ind. (1971-1986) I emiss.	98,60	95,10	88,74	85,59
300	» » 7 % Cred. Ind. (1971-1986) II emiss.	101,25	97,75	91,13	87,98
301	Cassa di Risparmio delle Prov. Lombarde Milano 3,50 %	91,75	90,00	82,58	81,00
302	» » » » » » 4 %	94,00	92,00	84,60	82,80
303	» » » » » » 5 %	101,40	98,90	91,26	89,01
304	» » » » » » 6 %	98,10	95,10	88,29	85,59
305	» » » » » » 6 % OO.PP. (ex 5 per cento)	98,10	95,10	88,29	85,59
306	» » » » » » 6 % OO.PP	98,10	95,10	88,29	85,59
307	Cassa di Risparmio di Bologna 3,50 %	89,25	87,50	80,33	78,75
308	» » » 4 %	87,50	85,50	78,75	76,95
309	» » » 5 % II serie	97,70	95,20	87,93	85,68
310	» » » 5 % III serie	97,70	95,20	87,93	85,68
311	» » » 6 % II e III serie conv.	98,30	95,30	88,47	85,77
312	» » » 6 %	98,40	95,40	88,56	85,86
313	» » » 5 % OO.PP.	97,70	95,20	87,93	85,68
314	Monte dei Paschi di Siena 5 %	98,50	96,00	88,65	86,40
315	» » » 6 % conv.	98,00	95,00	88,20	85,50
316	» » » 6 %	98,00	95,00	88,20	85,50
317	» » » 5 % OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85,50
318	» » » 6 % OO.PP.	98,00	95,00	88,20	85,50
319	Istituto Bancario S. Paolo Torino 3,50 %	93,75	92,00	84,38	82,80
320	» » » » 5 %	99,90	97,40	89,91	87,66

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1972 valevoli per il 2° semestre 1972**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
321	Istituto Bancario S. Paolo Torino 6 % conversione	99,50	96,50	89,55	86,85
322	» » » » 6 %	99,65	96,65	89,69	86,99
323	» » » » 5 % OO.PP	99,15	96,65	89,24	86,99
324	» » » » 6 % OO.PP	99,65	96,65	89,69	86,99
325	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 5,50 % ventennale	93,35	90,60	84,02	81,54
326	» » » » » 6 % trentennale s.o.	100,30	97,30	90,27	87,57
327	» » » » » 6 % ventennale s.o.	94,00	91,00	84,60	81,90
328	» » » » » 5,50 % 1946 Ed. II em. s.s.	98,60	95,85	88,74	86,27
329	» » » » » 7 % quindicen. I em. 1970 s.o.	102,20	98,70	91,98	88,83
330	» » » » » 7 % » II emis.	103,75	100,00	93,38	90,00
331	» » » » » 7 % » III »	101,90	98,40	91,71	88,56
332	» » » » » 7 % » IV »	101,60	98,10	91,44	88,29
333	» » » » » 7 % » V »	102,25	98,75	92,03	88,88
334	» » » » » 7 % decennale I em	105,50	102,00	94,95	91,80
335	» » » » » 7 % quindicen. I em 1971 s.o.	104,00	100,50	93,60	90,45
336	» » » » » 7 % ventennale I. em.	101,20	97,70	91,08	87,93
337	» » » » » 7 % » II em. 1972 s.o.	102,40	98,90	92,16	89,01
338	» » » » » 5,50 % 1946 Edison s.s.	100,05	97,30	90,05	87,57
339	» » » » » 6 % 1955 » s.s.	102,30	99,30	92,07	89,37
340	» » » » » 6 % 1956 » s.s.	101,50	98,50	91,35	88,65
341	» » » » » 6 % s.s. Montecatini	100,30	97,30	90,27	87,57
342	» » » » » 6 % s.s Export 1965	98,00	95,00	88,20	85,50
343	» » » » » 6 % s.s. » quinquen.	102,05	99,05	91,85	89,15
344	» » » » » 6 % s.s. quinquennale 1970/75	101,50	98,50	91,35	88,65
345	» » » » » 6 % s.s. Export « A » 1968/79	101,50	98,50	91,35	98,65
346	» » » » » 7 % s.s. » « A » I tr. 1970 /1979	111,50	108,00	100,35	97,20
347	» » » » » 6 % s.s. Export « B » 1968/80	98,90	95,90	89,01	86,31
348	» » » » » 6 % O. str. Mezzog. s.s. III emissione 1965/80	101,45	98,45	91,31	88,61
349	» » » » » 6 % O. str. Mezzog. s.s. IV emissione 1965/80	100,55	97,55	90,50	87,80
350	» » » » » 6 % O. str. Mezzog. s.s. V emissione 1966/81	100,55	97,55	90,50	87,80
351	» » » » » 6 % s.s. Svil. Ind. I em.	95,90	92,90	86,31	83,61
352	» » » » » 6 % s.s. » » serie A	98,00	95,00	88,20	85,50
353	» » » » » 7 % s.s. » » » B	101,50	98,00	91,35	88,20
354	» » » » » 7 % s.s. » » » C	103,55	100,05	93,20	90,05
355	» » » » » 7 % s.s. » » » D	100,25	96,75	90,23	87,08
356	» » » » » 7 % s.s. » » » E	102,30	98,80	92,07	88,92
357	» » » » » 7 % s.s. » » » F	101,85	98,35	91,67	88,52
358	Istituto Nazionale Credito Edilizio 3,50 %	90,25	88,50	81,23	79,65
359	» » » » 5 %	99,95	97,45	89,96	87,71
360	Mediocredito Centrale 6 % (1967/77)	96,45	93,45	86,81	84,11
361	» » 6 % (1968/78)	99,75	96,75	89,78	87,08
362	» » 6 % (1970/80)	98,90	95,90	89,01	86,31
363	» » 7 % (1971/79)	102,45	98,95	92,21	89,06
364	» » 7 % (1971/81)	107,10	103,60	96,39	93,24
365	Consorzio Naz. Cred. Agrario Miglioramento serie C 5 % (1948/78)	91,85	89,35	82,67	80,42
366	» » » » » » D 5 % (1953/83)	87,15	84,65	78,44	76,19
367	» » » » » » F 5 % (1963/93)	91,20	88,70	82,08	79,83
368	» » » » » » G 6 % (1970/95)	96,15	93,15	86,54	83,84
369	Istituto Mobiliare Italiano 6 % (XVIII emissione)	102,45	99,45	92,21	89,51
370	» » 6 % (XX »)	101,80	98,80	91,62	88,92
371	» » 5 % (XXI »)	100,95	98,45	90,86	88,61
372	» » 5 % (XXII »)	94,95	92,45	85,46	83,21
373	» » 5 % (XXIII »)	91,35	88,85	82,22	79,97
374	» » 5,50 % (XXIV »)	92,70	89,95	83,43	80,96

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1972 valevoli per il 2° semestre 1972**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
375	Istituto Mobiliare Italiano 6 % (XXV emissione)	96,15	93,15	86,54	83,84
376	» » » 6 % (XXVI »)	94,00	91,00	84,60	81,90
377	» » » 6 % (XXVII »)	93,75	90,75	84,38	81,68
378	» » » 7 % (XXVIII »)	101,80	98,30	91,62	88,47
379	» » » 7 % (XXIX »)	101,00	97,50	90,90	87,75
380	» » » 7 % (XXX »)	113,50	110,00	102,15	99,00
381	» » » 7 % (XXXI » optate)	103,05	99,55	92,75	89,60
382	» » » 7 % (XXXI »)	102,45	98,95	92,21	89,06
383	» » » 6 % Credito Navale (sezione Aut. I.M.I.) 1963/1980	97,95	94,95	88,16	85,46
384	» » » 6 % Credito Navale (sezione Aut. I.M.I.) 1967/1983	96,30	93,30	86,67	83,97
385	» » » 7 % Credito Navale (sezione Aut. I.M.I.) 1970/1987	101,55	98,05	91,40	88,25
386	» » » 6,25 % serie speciale 1964	100,37	97,25	90,34	87,53
387	I.M.I. Fin. Medie e Picc. Ind. Manif. 6 % 1968/83	97,05	94,05	87,35	84,65

(9334)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° giugno 1972 al 30 giugno 1972, a norma del regolamento (CEE) n. 1095/72 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 204/69 e indicati nell'art. 1 del regolamento n. 120/67/CEE o nell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento n. 359/67/CEE, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento n. 120/67/CEE o nell'allegato B del regolamento n. 359/67/CEE, in unità di conto.

(1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg
10.01 A	Frumento (grano) tenero, compreso quello segalato:	
	industria dell'amido	1,274
	altra	6,320
10.01 B	Frumento (grano duro)	6,856
10.02	Segala	5,757
10.03	Orzo	4,382
10.04	Avena	5,024
10.05 B	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina):	
	industria dell'amido	1,104
	altro	4,540
ex 10.06 A	Riso semigreggio a grani tondi	10,016
	Riso semigreggio a grani lunghi	13,292
ex 10.06 B	Riso lavorato a grani tondi	12,670
	Riso lavorato a grani lunghi	22,366
10.06 C	Rotture di riso:	
	escluso il riso destinato all'industria dell'amido	4,143
11.01 A	Farina di frumento (grano) e di grano segalato	8,003
11.01 B	Farina di segala	9,151
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano) duro	11,605
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano) tenero	8,003

(9497)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° giugno 1972 al 30 giugno 1972 a norma dei regolamenti (CEE) n. 1094/72 e n. 1300/72 agli zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido, agli sciroppi di barbabietola o di canna e ai melassi, anche decolorati, di cui all'art. 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE, esportati verso Paesi terzi sotto forma delle sottoindicate merci che figurano nell'allegato del regolamento n. 1009/67/CEE, in unità di conto.

(1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:
	B. Gomme da masticare del genere « chewing-gum »
	C. Preparazione detta « cioccolato bianco »
	D. altri
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:
	A. Lieviti naturali vivi:
	II. Lieviti di panificazione
21.07	Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°: acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande:
	C. Bevande alcoliche:
	V. altri

	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg	
	dall'1-6-1972 al 22-6-1972	dal 23-6-1972 al 30-6-1972
Zucchero bianco	4,40	5,88
Zucchero greggio	3,58	4,62
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	$4,40 \times \frac{S(1)}{100}$	$5,88 \times \frac{S(1)}{100}$
Melassi, anche decolorati	—	—

(1) S esprime il tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) di 100 kg di sciroppo.

(9498)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Luciano Sbrocca, nato a Roma il 17 marzo 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Bologna il 15 novembre 1944.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 59 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9776)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca G. Coppola di A. Coppola (ditta individuale), con sede in Milano.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, in data 28 luglio 1972, che dispone la sottoposizione ad amministrazione straordinaria della Banca G. Coppola di A. Coppola (ditta individuale) con sede in Milano, secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il sig. dott. Tommaso Margiotti è nominato commissario straordinario ed i signori dott. Ambrogio Minoja, avv. Luigi Pollini e dott. Erasmo Brambilla Pisoni sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Banca G. Coppola di A. Coppola (ditta individuale), con sede in Milano, in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1972

Il Governatore: CARLI

(9888)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza del Credito Fondano, società per azioni con sede in Fondi.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, in data 28 luglio 1972, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi del Credito Fondano, società per azioni, con sede legale in Fondi (Latina), secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il sig. rag. Giovanni Benvenuti è nominato commissario straordinario ed i signori avv. Giovanni Tasciotti, dott. Maurizio Ganelli e dott. Salvatore Ricca sono nominati membri del comitato di sorveglianza del Credito Fondano, società per azioni, con sede legale in Fondi (Latina), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla amministrazione straordinaria indicate nella premessa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1972

Il Governatore: CARLI

(9890)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste.

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 (dieci) posti di coadiutore spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle *disposizioni concernenti lo statuto* degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 500 (cinquecento) nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, la sede di Roma. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (*elenco notizie*), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963, direttamente e rispettivamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa Direzione generale entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma **dell'art. 58 della legge 31 luglio** 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano *acquisito diritto a pensione vitalizia* per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di coadiutore 2ª classe stipendio l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 25 luglio 1972

Il Ministro: TANASSI

(9716)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifica degli elenchi dei primari di chirurgia generale, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1971, che predispone gli elenchi dei primari di chirurgia generale idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 1972;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 22 dicembre 1971;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi dei primari di chirurgia generale idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 22 dicembre 1971 sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
32. Andrei Alessandro	Sinalunga 24 giugno 1930	si			si			
372. Colombo Franco	Gallarate 13 agosto 1928			si				
808. Maisano Antonio	Reggio Calabria 10 febbraio 1929						si	si
886. Mattioli Galeazzo	Bologna 20 marzo 1924		si					
1046. Parra Mauro	Cascina 20 luglio 1910						si	
1063. Pellè Giovanni	Vernole 25 ottobre 1921							si
1192. Riffero Dante	Donnaz (Aosta) 30 marzo 1925					si	si	

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati agli elenchi dei primari di chirurgia generale idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 22 dicembre 1971, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1497. Alì Cesare	Castelnuovo Berardenga 18 aprile 1928						si	
1498. Amante Santino	Como 18 febbraio 1924						si	si
1499. Ardau Bruno	Sassari 29 aprile 1924				si			
1500. Arezzi Giorgio	Ragusa 19 febbraio 1908		si					
1501. Benedini Eros	Mantova 31 ottobre 1913		si					
1502. Bianchera Giandomenico	Mantova 1° maggio 1915							si
1503. Carta Andrea	Sassari 23 agosto 1923						si	
1504. Del Bello Nicola	Napoli 9 agosto 1916				si			
1505. De Lollis Alceste	Orsogna 12 settembre 1902				si			
1506. Fara Flavio	Sassari 17 luglio 1924				si			
1507. Galante Nicola	Modugno 1° settembre 1921		si					
1508. Giorgi Luigi	S. Giuliano Terme 7 ottobre 1911				si			
1509. Giubilei Domenico	Montreal 1° marzo 1924					si		
1510. Giummarra Giuseppe	Ragusa 25 novembre 1918						si	si
1511. Landi Eduardo	Mondragone 14 marzo 1932						si	
1512. Luccioni Luigi	Potenza 13 maggio 1934						si	
1513. Manfrini Valerio	Rovereto 3 aprile 1921							si
1514. Mina Franco	Cortina d'Ampezzo 11 luglio 1931							si
1515. Niero Giovanni Battista	Thiene 7 febbraio 1912						si	
1516. Pepere Marcello	Pisa 19 marzo 1909			si				
1517. Pico Carmelo	Bari 18 agosto 1925			si				
1518. Pierallini Marcello	S. Fiora 29 settembre 1926		si					
1519. Recca Gaetano	Catania 16 marzo 1933							si
1520. Redomi Giorgio	Verona 15 giugno 1927							si
1521. Riffero Dante	Donnaz 30 marzo 1925						si	
1522. Rota Baldini Ermenegildo	Milano 27 maggio 1910			si				
1523. Russo Giacinto	Trivigno 9 giugno 1927							si
1524. Sandri Oscar	Buia 6 luglio 1911				si			
1525. Servadio Luciano	Perugia 15 agosto 1926		si					
1526. Smareglia Mario	Grado 7 ottobre 1927							si
1527. Spangaro Carlo	Verona 11 agosto 1909			si				
1528. Teodoro Umberto	Genova 17 maggio 1915							si
1529. Togni Giulio	S. Giovanni Valdarno 24 ottobre 1909					si		
1530. Valentino Andrea	Gioia Tauro 8 maggio 1916		si					
1531. Virgilio Gianfranco	Cosenza 23 maggio 1931				si	si		

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia generale che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1972

Il Ministro: GASPARI

(9595)

Rettifica della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di nefrologia per la Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1971, per effetto del quale è approvata la graduatoria degli idonei ad assistenti di nefrologia per la Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, sessione anno 1970;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Decreta:

La graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di nefrologia per la Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, sessione anno 1970, è così modificata:

al n. 3 dell'elenco leggasi: « Filoramo Francesco Paolo » anzichè: « Filorano Francesco Paolo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1972

Il Ministro: GASPARI

(9590)

Rettifica della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1971, per effetto del quale è approvata la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1970;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Decreta:

La graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1970, è così modificata:

al n. 28 dell'elenco leggasi: « D'Emilio Raffaele, nato a Morro d'Oro il 17 giugno 1937 » anzichè: « D'Emilio Raffaele, nato a Morrodoro il 17 giugno 1936 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1972

Il Ministro: GASPARI

(9591)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso pubblico, per titoli e per esami, a quattro posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a quattro posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie;

b) non aver superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata, dovrà pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale degli affari generali — Ufficio concorsi — Roma — Via XX Settembre, 20, entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i candidati intendono sottoporre a valutazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale;

11) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande ed i titoli che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente articolo 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i combattenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

I titoli valutabili sono: i titoli di studio, i titoli di abilitazione, i titoli di servizio, le attività svolte e le pubblicazioni scientifiche.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una prova orale ed una prova pratica sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

La commissione esaminatrice del concorso disporrà di dieci punti per la valutazione dei titoli, di dieci punti per ciascuna prova scritta, di dieci punti per la prova orale e di dieci punti per la prova pratica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette punti nelle prove scritte e non meno di sei punti in ciascuna di esse. La prova orale e quella pratica non s'intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei punti in ciascuna di esse. Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano superato la prova orale.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, i punti ottenuti nella prova orale e quelli riportati nella prova pratica.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso a Roma, via Torino n. 45, nei giorni 19, 20 e 21 ottobre 1972, alle ore 8,30.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi disoccupati: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il modello 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante lo attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio;

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) I figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) Le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglie o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia auten-

ticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'articolo 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge;

I profughi dall'Algeria e dai Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

r) il personale che abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio nel ruolo del personale tecnico delle carriere direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: copia dello stato matricolare rilasciato dal Ministero;

s) gli assistenti universitari ordinari che abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni: attestazione del rettore dell'università;

t) i borsisti con almeno un biennio di tirocinio presso istituti di sperimentazione agraria o presso osservatori per le malattie delle piante: attestazione del direttore dell'Istituto o dell'osservatorio.

I candidati di cui alle lettere *r*), *s*) e *t*) possono fare riferimento a detti documenti qualora li abbiano inviati in precedenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma.

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciata dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare la attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti verranno nominati in prova e conseguiranno la nomina in ruolo dopo l'esperimento della durata di un anno ed in seguito al risultato favorevole dell'esperimento stesso, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e previo parere conforme del consiglio di amministrazione del Ministero.

In caso di risultato sfavorevole dell'esperimento, il Ministro dichiarerà, con decreto motivato, la risoluzione del rapporto di impiego ed in tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori potranno essere assegnati alla sede dell'istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola di Roma o alla dipendente sezione operativa periferica di Treviglio. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata; qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1972

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1972
Registro n. 16, *foglio n.* 89

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVE SCRITTE

Aspetti descrittivi e funzionali delle macchine agricole motrici ed operatrici.

Scelta delle macchine in funzione dell'azienda e delle colture.

Criteri, metodi e finalità di prova delle macchine agricole e strumenti atti allo scopo.

PROVA ORALE

Le materie delle prove scritte.

Principi di tecnica della meccanizzazione.

Metodologia sperimentale.

PROVA PRATICA

Determinazione di grandezze sperimentali nel funzionamento di macchine agricole motrici ed operatrici.

Roma, addì 18 maggio 1972

Il Ministro: NATALI

(9719)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a duecento posti di vice procuratore in prova nel ruolo del personale della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Le prove scritte del concorso, per esami, a duecento posti di vice procuratore in prova nel ruolo del personale della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 13 marzo 1970, avranno luogo nei giorni 2, 3 e 4 ottobre 1972, alle ore otto, presso le seguenti sedi:

Bari, presso il villaggio del Fanciullo dei padri rogazionisti, piazza Giulio Cesare n. 13;

Bologna, presso l'intendenza di finanza, piazza Malpighi n. 19;

Cagliari, presso l'istituto «Sacro Cuore», via Macomer n. 29;

Catania, presso il circolo didattico «Filippo Corridoni», via Maratona n. 2;

Catanzaro, presso la scuola media «Mazzini», via Maddalena;

Firenze, presso l'intendenza di finanza con ingresso in via del Pratello n. 6;

Milano, presso le aule «Manzoni» e «Santagostino» della Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli n. 1;

Napoli, presso il palazzo degli uffici finanziari, via Filzi n. 2; presso il palazzo Fondi, via Medina n. 24; presso il palazzo ex Zecca, S. Arcangelo a Baiano n. 8; presso il centro emigrazione, via Vespucci n. 170;

Palermo, presso la Fiera del Mediterraneo, padiglione n. 20;

Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4; presso l'aula magna del collegio internazionale «S. Antonio», via Merulana n. 124;

Venezia, presso la sala degli esami dell'intendenza di finanza, Santangelo, 3538.

(9700)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice di un concorso ad un posto del ruolo dei professori aggregati

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1966, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 9 dicembre 1970, con il quale sono stati banditi i concorsi a duecentoundici posti del ruolo dei professori aggregati;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1971, concernente le disposizioni per la costituzione, per elezione e sorteggio, delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati banditi con i decreti ministeriali 20 novembre 1970 e 21 novembre 1970;

Visto il risultato dello spoglio delle votazioni e l'esito dei sorteggi comunicato dal presidente della commissione incaricata delle operazioni di scrutinio e di sorteggio per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sopra menzionati;

Considerato che i professori eletti che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori che seguono nell'ordine dello scrutinio delle votazioni;

Considerato che i professori designati per sorteggio che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori designati nei sorteggi suppletivi di cui all'art. 17 della citata ordinanza ministeriale 27 aprile 1971;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso ad un posto di professore aggregato:

N. 48:

concorso ad un posto per il gruppo «filologia moderna: slavistica» presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino:

Pisani prof. Vittore, Università statale di Milano;
Bonfante prof. Giuliano, Università di Torino;
Tagliavini prof. Carlo, Università di Padova;
Belardi prof. Walter, Università di Roma;
De Mauro prof. Tullio, Università di Salerno.

Art. 2.

I candidati che hanno fatto pervenire al Ministero, entro il termine stabilito dal bando di concorso, la domanda di partecipazione e una serie delle pubblicazioni, sono tenuti a inviare, a ciascun componente la commissione giudicatrice, una serie

delle pubblicazioni già inoltrate al Ministero, insieme con una copia del *curriculum*, dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni già allegati alla domanda.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 3.

La spesa per presumibili L. 300.000 (trecentomila) complessive, farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero, per il corrente anno finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1972

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1972
Registro n. 41, foglio n. 295

(9717)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sottocommissione esaminatrice del compartimento di Torino per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1971, n. 10126, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova;

Viste le proprie deliberazioni n. 119 e n. 18/P.2.1.1 rispettivamente in data 10 novembre 1971 e 4 febbraio 1972 relative alla nomina della commissione e della sottocommissione esaminatrice per il compartimento di Torino;

Delibera:

La 2ª sottocommissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Torino è composta come segue:

Membri:
Longhetti Costante, capo tecnico superiore;
Loreti Franco, capo tecnico superiore;
Parodi Carlo, capo tecnico superiore;
Tognotti Francesco, capo tecnico superiore.

Segretario:
Russo Alessandro, segretario.

Roma, addì 26 giugno 1972

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(9704)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Commissione giudicatrice del concorso, per esami, a sei posti di 1° ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nel Veneto.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1972, registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 28 marzo 1972, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a sei posti di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nel Veneto;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Viste le designazioni fatte, rispettivamente, dalla Corte dei conti per il presidente e dall'Università degli studi di Padova per i professori componenti la commissione;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per esami, a sei posti di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nel Veneto, è composta come segue:

Presidente:
Damiani dott. Tommaso, consigliere della Corte dei conti.

Membri:
Dall'Aglio prof. Bruno, docente di scienza delle costruzioni presso l'Università degli studi di Padova;
Morini prof. Augusto, docente di elettrotecnica presso la Università degli studi di Padova;
Martorelli ing. Egidio, ispettore dirigente del ruolo dello ispettorato del lavoro;
Errico ing. Luigi, ispettore dirigente del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

Segretario:
Calzolari dott. Gino, 1° ispettore del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

La spesa relativa al funzionamento della predetta commissione graverà sul capitolo 1057 del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale relativo al corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1972
Registro n. 5 Lavoro e prev. soc. foglio n. 2

(9752)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.